



Alessandria – Asti

COVID-19

*novità, normativa, notizie,
consigli ...*



Carissime/i,

è da lunedì 9 marzo che i nostri pensionati non sono più presenti nelle sedi della CISL di Alessandria Asti e nei recapiti nei territori. Questa decisione l'ho assunta con rammarico assieme alla nostra Segreteria Territoriale il giorno prima che arrivasse dal nostro Nazionale l'indicazione per i nostri collaboratori e volontari pensionati di astenersi dal lavoro e di restare presso le proprie abitazioni, in applicazione di quanto contenuto nella contemporanea nota Confederale CGIL CISL e UIL .

E' una scelta che abbiamo anticipato e che approvo pienamente sia sotto l'aspetto etico che organizzativo . La priorità assoluta è la salute e la vita e questa non può essere messa in discussione da nessun'altra motivazione di tipo economico, fatte salve quelle attività veramente essenziali che permettono proprio di rendere più concreta possibile questa priorità. E' un'asserzione che vale per tutti i cittadini e che diviene ancor più pressante per coloro che sono più avanti nell'età e che, pur non essendo nessuno indenne, rischiano maggiormente .

Deplorable e raccapricciante , è stato nei giorni successivi il comportamento di alcune parti sociali del nostro paese di voler allargare il più possibile l'ambito delle attività essenziali, antepoendo gli interessi economici alla vita. Altrettanto è disdicevole ed irresponsabile il comportamento di troppi italiani che hanno ignorato le regole di distanziamento sociale, che sono le uniche che, ad oggi, si possono utilizzare per contenere e contrastare un'epidemia virale per la quale non esiste ancora alcuna vera cura. Essenziale ed efficace è stata in questa occasione la reazione congiunta delle Organizzazioni Sindacali Unitarie che ha arrestato questo tentativo e riportato ad un maggior rigore lo stesso Governo, inizialmente " veramente troppo vergognosamente accondiscendente".

La nostra FNP non ha cessato di lavorare ed anche al nostro livello territoriale già due volte il nostro esecutivo si è riunito in teleconferenza dimostrando anche che "noi vecchi" di fronte alla necessità impariamo rapidamente ad utilizzare tutte le opportunità offerte dal telelavoro ed anche le nostre dipendenti espletano tutte le normali incombenze giornaliere.

Il nostro obiettivo è quello di prepararci alla ripartenza consapevoli che il dopo emergenza e giustamente ,molti lo paragonano al dopo guerra, non sarà mai come prima.

Pensiamo che:

agli enormi problemi generali dell'economia si aggiungeranno anche quelli dei più fragili e molti di questi sono i nostri pensionati con particolare riferimento alla povertà e alla non autosufficienza con grandi necessità di strumenti di tutela, di supporto e di aiuto economico;

le procedure di relazione con gli enti previdenziali, assistenziali, fiscali, bancari ecc. come già avviene in queste settimane, continueranno ad essere in modalità telematica con i processi di comunicazione ed autenticazione che già si stavano attuando e che subiranno un'ulteriore accelerazione con un'esigenza crescente di supporto ai nostri iscritti;

si richiederanno a noi stessi operatori della FNP modalità di contatto con i nostri iscritti attuate in modo diverso in quanto le regole di distanziamento sociale e le cautele per evitare il contagio dureranno ancora a lungo;

anche i nostri stessi momenti di deliberazione ed incontro istituzionali , discussione, formazione ed aggiornamento dovranno utilizzare modalità di relazione in remoto.

Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questa non facile sfida acquisendo strada facendo le nuove competenze che sono necessarie e ricorrendo sempre più , quando serve, all'utilizzo di nuove risorse umane nei giovani, ed attivando una nuova e rinnovata collaborazione e sinergia con tutti i soggetti che operano nella nostra CISL.

Se questo sapremo realizzare , sicuramente ne usciremo vincenti.

Buon lavoro a tutti Noi

Francesco Porcelli

NORMATIVA

DPCM 8/03/2020

DPCM 11/03/2020

DM MISE 25/03/2020

DPCM 28/03/2020

CIR.MIN.SAL. 08/04/2020

DPCM 10/04/2020

CIRC. MIN SAL. 18/04/2020

DPCM 0/02/2020

DPCM 9/03/2020

DPCM 22/03/2020

DL 25/03/2020 N.19

DPCM 01/04/2020

DL 08/04/2020 N.23

CIRC. M.I. 14/04/2020

DECRETO CURA ITALIA



MISURE PER IL LAVORO

EMERGENZA
CORONAVIRUS



STAGIONALI TURISMO E OPERAI AGRICOLI AUTONOMI, COCOCO E LIBERI PROFESSIONISTI INDENNITÀ 600 EURO

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso, il governo ha introdotto l'**indennità Covid-19** per alcune categorie di lavoratori: stagionali del turismo, agricoli, autonomi, Cococo, liberi professionisti. L'indennità è finalizzata a sostenere il reddito di queste persone a fronte della emergenza da Covid-19 per il mese di marzo 2020.

L'**indennità Covid-19** di marzo è pari a 600 euro e non costituisce reddito ai fini Irpef (e quindi non è tassata), non dà diritto però all'ANF e alla copertura previdenziale.

Inoltre, non è compatibile con la pensione, con l'assegno ordinario di invalidità e il Reddito di Cittadinanza. È invece compatibile con la Naspi, la indennità di disoccupazione DIS-COLL, borse di studio, stage e tirocini professionali.

Ecco i requisiti per ogni tipologia di lavoratore.

Lavoratori stagionali del turismo



limite di spesa previsto:
103,8 milioni di euro

- Essere stati assunti come stagionali da aziende del settore turistico-termale nel periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 ed aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro. In questa casistica ricadono gli assunti con contratto a termine.
- Si deve risultare disoccupato alla data del 17 marzo.

Lavoratori dello spettacolo



limite di spesa previsto:
48,6 milioni di euro

- Essere iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui ne è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro.
- Non avere in atto un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.

Liberi professionisti con partita IVA e Cococo



limite di spesa previsto:
203,4 milioni di euro

- La partita IVA deve essere attiva alla data del 23 febbraio 2020.
- Non essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per i Cococo questo comporta l'essere iscritti unicamente alla Gestione separata con aliquota del 34,23% (anno 2020).

Operai agricoli a tempo determinato



limite di spesa previsto:
396 milioni di euro

- Aver lavorato almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nel 2019.
- È compatibile con un rapporto di lavoro di corso.

Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti iscritti AGO e coadiuvanti)



limite di spesa previsto:
2160 milioni di euro

- Non essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione Gestione separata L. 335/1995).
- Sono compresi gli iscritti per obbligo alla gestione autonoma commercianti e alla previdenza Enasarco.

DAL 1° APRILE

Unicamente a livello telematico, per chi è in possesso di credenziali per l'accesso al portale (PIN dispositivo rilasciato dall'Inps, SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

o tramite il Patronato.



Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in possesso di una delle credenziali predisposte dall'INPS, viene data possibilità di accesso ai relativi servizi tramite la procedura semplificata

Le domande possono essere presentate all'Inps a partire dal 1 aprile e non è stata fissata una scadenza temporale.

BONUS 100 EURO



Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, "Cura Italia" ha previsto un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 40.000 euro, che nel mese di marzo hanno lavorato nella propria sede di lavoro.

Il premio sarà esentasse e frazionato in base ai giorni di lavoro. Non c'è bisogno di fare richieste, il bonus arriverà direttamente in busta paga ad aprile o, al massimo, entro il termine di conguaglio di fine anno.

SMART WORKING



Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili gravi o che hanno una persona con disabilità grave nel proprio nucleo familiare, hanno diritto allo **smart working**, se compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa. Inoltre, i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno la priorità nell'accoglimento della richiesta di **smart working**. Si raccomanda inoltre che venga attuato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.



A quali ammortizzatori sociali ho diritto?



Per i lavoratori dipendenti* gli ammortizzatori sociali Covid-19 variano sulla base del settore di attività dell'azienda dove sono occupati. Segui la tabella

	CIG Covid-19 ORDINARIA	CIG Covid-19 IN DEROGA [2]	ASSEGNO Covid-19 FONDO DI SETTORE
INDUSTRIA	SÌ [1]	SÌ	NO
ARTIGIANATO (escluso edilizia)	NO	SÌ	SÌ
EDILIZIA Industria, artigianato, cooperative	SÌ	SÌ	NO
AGRICOLTURA e PESCA	SÌ	SÌ	NO
COMMERCIO	NO	SÌ	SÌ
SERVIZI Alberghi, agenzie viaggi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva, pulizie, vigilanza, studi professionali, ecc.	NO	SÌ [3]	SÌ
ENTI RELIGIOSI	NO	SÌ [3]	SÌ
TERZO SETTORE Associazioni, enti, coop, fondazioni	NO	SÌ [3]	SÌ
CREDITO Bancari ABI e BCC	NO	NO	SÌ
ASSICURATIVI Compagnie	NO	NO	SÌ
ASSICURATIVI Agenzie	NO	SÌ	NO
TRASPORTI [4]			
Ferrovie	NO	NO	SÌ
Trasporto aereo	SÌ	NO	SÌ
Trasporto Pubblico Locale	NO	SÌ	SÌ
Ambiente	NO	SÌ	SÌ
Merci e logistica	SÌ	SÌ	NO
AGENZIE SOMMINISTRAZIONE	NO	SÌ	SÌ

[1] Sostituisce le Cig Straordinarie in corso

[2] Se hanno finito gli altri ammortizzatori o non ne sono beneficiari

[3] Oltre i 5 solo quando hanno finito gli altri ammortizzatori

[4] Per i dipendenti delle aziende di trasporto artigiane valgono gli ammortizzatori dell'Artigianato

(*) Tutte le tipologie di contratto di lavoro. Si deve essere in forza alla data del 23 febbraio 2020, fatto salvo il caso di trasferimento d'azienda e subentro d'azienda negli appalti. Non c'è l'obbligo di consumo preventivo delle ferie.



Ammortizzatori Covid-19 Anticipazione degli importi tramite banca

Tra l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), Cgil, Cisl, Uil e Ugl e tutte le associazioni dei datori di lavoro, con l'assistenza del Ministero del Lavoro e dell'INPS, è stata sottoscritta, il 30 marzo 2020, una Convenzione per l'anticipazione a favore dei lavoratori dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto legge Cura Italia.

→ Destinatari dell'anticipazione

I lavoratori sospesi dalla propria azienda a seguito dell'emergenza Covid - 19 .

→ Ammortizzatori oggetto di anticipazione

La convenzione prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere, in attesa del pagamento da parte dell'Inps, l'anticipo di tutti i trattamenti previsti con causale Covid-19: Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione in deroga, assegno ordinario a carico del Fis e degli altri fondi di solidarietà. Resta in vigore la possibilità di anticipazioni a fronte di Cassa Integrazione Straordinaria già prevista dalla convenzione stipulata il 15 aprile 2009.

L'anticipo è concesso anche se il trattamento non è stato ancora autorizzato dall'Inps.

→ Importo anticipabile e durata

Sarà disposto a favore del lavoratore, in un conto corrente apposito, un credito pari a 1.400 euro a fronte di 9 settimane di sospensione a zero ore. L'importo del credito viene riproporzionato in caso di durata inferiore della sospensione e di sospensione parziale (riduzione di orario).

La possibilità di anticipazione potrà essere reiterata in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento, entro una durata massima di sette mesi.

→ Termine dell'anticipazione

L'anticipazione cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale, ovvero in caso di esito negativo della domanda.

In caso di superamento della durata massima o di esito negativo della domanda, la banca può chiedere al lavoratore la restituzione integrale dell'anticipazione entro 30 giorni.

In caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province autonome in materia di fondi di garanzia, la banca può comunicare il proprio credito al datore di lavoro, il quale è preventivamente autorizzato dal lavoratore, all'atto della domanda di anticipazione, a utilizzare gli emolumenti spettanti al lavoratore stesso per l'estinzione del debito bancario. Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti ad informare tempestivamente la banca circa l'esito della domanda. Il datore di lavoro è coobbligato in solido con il lavoratore per le eventuali responsabilità connesse a omesse o mancate comunicazioni alla banca, ovvero a fronte di mancato accoglimento della domanda di integrazione salariale per sua responsabilità.


→ Modalità di presentazione della domanda

La domanda viene presentata, utilizzando l'apposita modulistica, ad una delle banche che aderiscono alla Convenzione (l'elenco sarà disponibile nei prossimi giorni), corredata dalla documentazione richiesta. La banca ne può subordinare l'accettazione a valutazione di affidabilità del lavoratore. Viene favorita al massimo la possibilità di inoltrare attraverso le vie telematiche.

→ Condizioni applicate all'anticipazione

Le banche si impegnano a non applicare alcun costo a carico del lavoratore. per l'apertura dell'apposito conto corrente e per la correlata apertura di credito.

Nell'ambito delle semplificazioni e delle nuove misure volte a ridurre i tempi per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali), le procedure INPS, per l'accredito delle relative prestazioni, non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali (Mod "AP03", "AP04", ecc.).



IN CASO DI CONTAGIO

L'INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile u.s., ha fornito indicazioni sulla protezione per i lavoratori assicurati con l'Istituto che hanno contratto l'infezione nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa. L'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio, ma anche altre categorie che lavorano in costante contatto con l'utenza come i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, gli addetti alle vendite, i banconisti e il personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie e di trasporto degli infermi



CORONAVIRUS: TUTELA DEI LAVORATORI

QUANDO IL CONTAGIO È INFORTUNIO SUL LAVORO



SANITARI E ADDETTI AL PUBBLICO

- Sanitari (medici, infermieri e operatori)
- Personale addetto al pubblico (ad es. lavoratori di front-office o cassa, addetti alle vendite, banconisti e personale non sanitario che opera in ospedale)

Il contagio da Coronavirus è riconosciuto come infortunio sul lavoro, anche se la causa non è stata percepita o non può essere provata dal lavoratore.

INFORTUNIO IN ITINERE

Se il contagio avviene nel percorso tra casa e lavoro è possibile chiedere il riconoscimento dell'infortunio in itinere.

PERSONALE NON ADDETTO AL PUBBLICO

- Lavoratori non addetti al pubblico

La tutela vale anche se il contagio non è stato percepito e risulta impossibile identificare la data effettiva dell'infezione, ma la situazione sarà sottoposta a una valutazione medico-legale.

**IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19
BISOGNA ATTIVARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO
CHIAMACI SUBITO!**

Numero Verde Inas
800 24 93 07



QUALI SONO I TUOI DIRITTI



La tutela viene riconosciuta dall'Inail nei casi in cui c'è la conferma diagnostica del contagio.



L'assenza dal lavoro per quarantena o isolamento domiciliare – e quella dovuta all'eventuale prolungamento della malattia – è considerata come inabilità temporanea assoluta, indennizzata dall'Inail.



Per i familiari dei lavoratori deceduti per aver contratto il Coronavirus sul lavoro, l'Inail prevede la rendita, l'assegno funerario e l'una tantum del Fondo gravi vittime infortuni sul lavoro.

Puoi anche contattare le nostre sedi

MISURE PER LA FAMIGLIA

EMERGENZA
CORONAVIRUS




CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

DAL 5 MARZO



PROROGATO FINO AL 3 MAGGIO 2020

Con figli tra 0 e 12 anni E' previsto un congedo di massimo 15 giorni continuativi o frazionati che spetta alternativamente a entrambi i genitori			Con figli tra 12 e 16 anni E' possibile stare a casa per prendersi cura dei figli per la chiusura delle scuole
Dipendenti privati e pubblici	Gestione separata	Autonomi Iscritti all'Inps	Dipendenti privati
Indennità del 50% della retribuzione	Indennità al giorno del 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità	Indennità al giorno del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge	Non hanno diritto a indennità e contribuzione figurativa. Non possono essere licenziati e hanno diritto a conservare il posto di lavoro
			
La domanda va presentata all'Inps per i dipendenti privati, all'amministrazione	La domanda va presentata all'Inps	La domanda va presentata all'Inps	La domanda va presentata al datore di lavoro

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario e quelli di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili gravi, usati dai genitori durante il periodo di chiusura delle scuole, sono considerati come congedo straordinario

NON SPETTA QUANDO



L'altro genitore sia beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito (Naspi, Cig, Fis, ecc), sia disoccupato o inoccupato



L'altro genitore fruisca (per gli stessi giorni e per lo stesso figlio) di congedo parentale o riposi giornalieri



Il lavoratore abbia richiesto il bonus baby sitting

CHIARIMENTI

MESSAGGIO INPS N. 1621

- può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo riferita a periodi pregressi a partire dal 5 marzo per un periodo non superiore a 15 giorni;
- il congedo può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale;
- il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori

PERMESSI LEGGE 104



Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile grave, previsti dalla legge 104, sale di ulteriori 12 giorni, da usare tra marzo e aprile 2020. Questo periodo si aggiunge ai 3 giorni di permesso mensile già previsti. Per quanto riguarda il personale sanitario, però, l'aumento del numero dei giorni di permesso mensile è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle strutture sanitarie impegnate nell'emergenza. I giorni aggiuntivi di permessi legge 104 si richiedono al datore di lavoro e sono soggetti alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi previsti dalla legge 104 (compresi i 12 giorni ulteriori) anche se fruiti per lo stesso figlio.

E' inoltre possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario previsti dal D.lgs 151.

Con la Cassa a zero ore nessun permesso per la 104



Chiarimenti dell'Inps sulla possibilità di usufruire delle 12 giornate aggiuntive di legge 104 introdotte dal Cura Italia che porterebbe a 18 il numero di permessi complessivi utilizzabili tra marzo e aprile. L'Inps fa presente che, in caso di Cig/Fis a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di ammortizzatori sociali con riduzione oraria, invece, le 12 giornate possono essere fruiti riproporzionandole in base alla ridotta prestazione richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

DAL 5 MARZO

BONUS BABY SITTER



PER SAPERNE DI PIU'



https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Tutorial_DomandaBonusBabySitting.pdf

CHI?



In alternativa al congedo parentale straordinario, **i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, autonomi non iscritti all'Inps** (dopo che le rispettive casse previdenziali hanno comunicato il numero dei beneficiari.) possono chiedere un **bonus** per l'acquisto di servizi di **baby sitter**.

QUANTO?



Il limite massimo complessivo per il servizio di baby sitter per i figli fino a 12 anni di età, è di **600 €**, da utilizzare nel periodo di chiusura delle scuole, dal 5 marzo 2020. Il bonus sale al limite massimo complessivo di **1.000 €** per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. La stessa cosa vale per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze relative all'emergenza sanitaria.



NO

Il **bonus baby sitter non** spetta se l'altro genitore è disoccupato, non lavoratore o ha accesso a strumenti di sostegno al reddito.



SÌ

Invece è **possibile** chiederlo anche se si usano i giorni di permesso per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia oppure il prolungamento del congedo parentale per figli disabili gravi.

COME?



Il **bonus baby sitter** viene erogato tramite il **libretto famiglia dal 1° aprile 2020**

Per utilizzare il libretto, il genitore (utilizzatore) e il/la baby sitter (prestatore) devono prima registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali,


- direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali (Pin INPS, SPID, CNS o CIE);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS,
- tramite intermediari o enti di patronato.

Il genitore deve appropriarsi del bonus entro 15 gg dall'accoglimento della domanda.

Le prestazioni, indicate come "Bonus Covid 19" e remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o multipli), inserite entro il 3 del mese successivo alla prestazione, andranno a pagamento il 15 del mese stesso tramite accredito sullo strumento di pagamento indicato (bonifico, ecc).

Le prestazioni possono essere inserire entro il 31 dicembre 2020.

***SOSPENSIONI,
PROROGHE
FISCO
NEWS
MODULI***





PROVVEDIMENTI SULLA CASA

Con il decreto legge n. 18 (Cura Italia) il Governo ha introdotto per la casa di abitazione, in proprietà o in affitto, alcuni provvedimenti utili a fronteggiare i disagi creati dalla emergenza Covid-19, che si aggiungono a quelli già in vigore.

CASA IN PROPRIETÀ



SOSPENSIONE RATE MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE

Il mutuo per il quale si può ottenere la sospensione delle rate non deve superare i 250.000 euro e l'ammortamento deve essere in corso da almeno un anno. Deve inoltre riguardare l'abitazione principale e non essere di categoria lusso.

Sospensione con le vecchie regole



È prevista per i lavoratori dipendenti e simili con un ISEE non superiore a 30.000 euro. La sospensione massima è di 18 mesi.

I motivi che permettono di ottenere la sospensione sono:

- Perdita involontaria del posto di lavoro a tempo indeterminato e stato di disoccupazione per almeno 3 mesi;
- Morte o evento che determina la non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito familiare;
- Pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;
- Spese dirette di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere indifferibili con un importo non inferiore a 5.000 euro;
- Aumento della rata del mutuo di almeno il 25% in caso di rate semestrali e del 20% in caso di rate mensili.

In caso di mutuo cointestato gli eventi possono riguardare anche uno solo dei titolari.

Sospensione per Covid-19

Per i lavoratori dipendenti che sono sospesi dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi oppure subiscono una riduzione del 20% dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.

La durata della sospensione delle rate è variabile sulla base della durata della sospensione dal lavoro.

Durata della sospensione o riduzione del lavoro (giorni lavorativi consecutivi)	Mesi di sospensione della rata
tra i 30 e o 150	6
tra i 151 e i 302	12
oltre i 302	18

Possono ottenere questa sospensione del mutuo anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Devono autocertificare che, tra il 21/2/2020 e la data di presentazione della domanda, hanno registrato un calo del fatturato giornaliero superiore al 33% in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni di legge per l'emergenza Coronavirus.

Tutti i richiedenti, dipendenti o autonomi, non devono presentare l'ISEE.

POSTICIPO REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI

La registrazione degli atti privati presso l'Agenzia delle Entrate slitta al 15 aprile.



CASA IN AFFITTO

SOSPENSIONE SFRATTI

Sono sospesi tutti gli sfratti fino al prossimo 30 giugno 2020. La sospensione riguarda anche gli sfratti da immobili ad uso non abitativo (negozi, ecc.).

Le udienze di Tribunale, comprese quelle per le pro-

cedure di sfratto, sono rinviate a dopo il 15 aprile e di conseguenza vengono momentaneamente sospese le convalide degli sfratti intimati.



POSTICIPO DOMANDE DI ALLOGGI POPOLARI

I termini per la presentazione delle domande nei bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare

in scadenza entro il 23 febbraio slittano al 15 aprile 2020.



POSTICIPO DOMANDE DI CONTRIBUTO AFFITTI

I termini di presentazione delle domande di contributo per l'affitto slittano al 15 aprile.



7. Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni «prima casa» (Articolo 24)

Oggetto	Destinatari	Periodo
<p>Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;▪ acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;▪ rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;▪ acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).	<p>Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa</p>	<p>Dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020</p>

Domande di disoccupazione agricola

Per fare domanda di disoccupazione agricola relativa al 2019, chi non l'ha già presentata ora ha tempo fino al 1° giugno 2020, invece che fino al 31 marzo



Domande di Naspi e Dis coll



Per chi ha perso o perderà involontariamente il lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini per fare domanda di Naspi e Dis coll, che di solito sono di 68 giorni dal licenziamento o dal termine del rapporto di collaborazione, vengono ampliati a 128 giorni.

Per le domande di Naspi e Dis coll presentate oltre il termine ordinario attualmente previsto dalla legge, il pagamento decorre comunque dal 68° giorno successivo alla data di perdita del lavoro.

Decadenza e prescrizione per le prestazioni

I termini di decadenza e di prescrizione per le prestazioni Inps, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.



Sospensione termini per lavoro domestico



Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020. I versamenti saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Sospensione termini per procedure varie

Per limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dal 18 marzo 2020:

- gli obblighi nei confronti delle istituzioni da parte di chi è titolare del reddito di cittadinanza e i relativi termini;
- gli obblighi nei confronti delle istituzioni previsti per chi gode di ammortizzatori sociali e i relativi termini;
- i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento.



RED - INV CIV

Il termine di conclusione della Campagna RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), e della campagna INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018 (redditi 2017), già differito al 31 marzo 2020, **viene ulteriormente prorogato al 18 maggio 2020**




RINNOVI BONUS SOCIALI (SGATE)

SGATE (il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) ha inserito la possibilità, anche per i rinnovi con scadenza 31 marzo, di **inviare il rinnovo entro il 30 giugno**. Pertanto per i rinnovi di marzo e per quelli di aprile la scadenza è fissata al 30 giugno



AUTO

RINNOVO PATENTE DI GUIDA. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità (art. 1, c. 1, lettere c), d) ed e), del DPR 445/2000), e quindi anche delle patenti di guida (essendo documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 35, del DPR 445/2000), scaduti o in scadenza a partire dal 17 marzo 2020, è prorogata al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art. 104 del DL 18/2020).



ESAMI DI TEORIA PATENTE DI GUIDA. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il **30 giugno 2020**, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile (art.1, c. 1, Decreto del del Ministero dei trasporti protocollo 0000050 del 10-03-2020).

FOGLIO ROSA. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa") con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al **30 giugno 2020**. Sui "fogli rosa" l'Ufficio motorizzazione civile annoterà l'indicazione "Autorizzazione prorogata fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020" (art.1, c. 2, Decreto del del Ministero dei trasporti protocollo 0000050 del 10-03-2020).

PROROGA DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA PATENTE. I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della L.120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, sono prorogati fino al **30 giugno 2020**. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesto al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Sul predetto permesso provvisorio di guida, sarà annotato, a cura del predetto Ufficio, l'indicazione "Permesso prorogato fino al (data), ai sensi del decreto ministeriale 11 Marzo 2020" (art. 1, c. 1, Decreto del Ministero dei trasporti, n. 108 del 11/03/2020).

TERMINI PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO. Per il periodo dal 21 febbraio al 31 luglio 2020, oltre ai 15 giorni già previsti oltre la scadenza, viene prorogata di ulteriori **15 giorni** il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, per un totale di 30 giorni (art. 125, c. 2, DL.18/2020).

TERMINI REVISIONE AUTO. Dal 17 marzo, tutti i veicoli con revisione scaduta anche da tempo antecedente da tale data o da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, possono circolare sino al **31 ottobre 2020** (art. 92, c.4, DL. 18/2020).

BOLLO AUTO. In **Piemonte** il bollo, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020 si potrà pagare entro il 30 giugno 2020

STOP DISTACCHI ACQUA, LUCE, GAS

Prorogato fino al 3 maggio il blocco di sospensione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas.



REDDITO DI CITTADINANZA



Sospesi fino al 1° giugno gli obblighi relativi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, compresi quelli legati alla comunicazione delle variazioni relative al nucleo familiare, all'attività lavorativa e al patrimonio.

Per quanto riguarda le domande di **Reddito e Pensione di Cittadinanza** possono essere presentate o attraverso il servizio online del sito INPS, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE) o attraverso CAF e Patronati

Si ricorda che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida o comunque deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

PER SAPERNE DI PIU'



<https://www.redditicittadinanza.gov.it/>

SOSPENSIONE VISITE MEDICO-LEGALI

Sono sospese le visite medico-legali per l'accertamento dell'invalidità civile, sordità, handicap e disabilità.



PERMESSI SOGGIORNO



Prorogati al 31 dicembre 2020 i permessi di soggiorno per il lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.



Slitta al 30 aprile il termine per la consegna della Certificazione Unica da parte dei datori di lavoro

Slitta al 5 maggio la dichiarazione precompilata sul portale dell' Agenzia delle Entrate

Slitta al 30 settembre il termine per la presentazione del 730 precompilato



Ufficio Comunicazione e Stampa

COMUNICATO STAMPA

Fisco: Agenzia delle Entrate, ecco le nuove scadenze fiscali 2020

A seguito dell'emanazione del DL n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 - dalla precedente data del 15 aprile - il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

Di seguito, una tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

* resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31 gennaio 2020)

8. Assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
<p>Per la presentazione del modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.</p> <p>In considerazione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti.</p>	<p>Contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</p> <p>CAF e professionisti</p>	<p>Anno d'imposta 2019</p>	<p>Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.</p>

Le misure fiscali del decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020



Si può avere assistenza fiscale anche restando a casa.

Sul sito CAF CISL è possibile accedere a **PERSONAL CAF** il portale pensato e sviluppato per offrire agli utenti uno sportello virtuale della loro sede CafCISL, affidabile e disponibile 24h su 24h mediante qualsiasi supporto (PC, telefonino o tablet).

PER SAPERNE DI PIU'



<https://youtu.be/7UYDkSGIRyw>



PENSIONI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

APRILE 2020

Posteitaliane

Per garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti, **le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo** per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Postamat, senza bisogno di recarsi presso l'ufficio postale.



CHI INVECE NON PUÒ EVITARE DI RITIRARE LA PENSIONE IN CONTANTI, DOVRÀ PRESENTARSI ALL'UFFICIO POSTALE RISPETTANDO LA TURNAZIONE ALFABETICA PREVISTA DAL CALENDARIO SEGUENTE:

GIOVEDÌ	26 MARZO	DALLA A ALLA B
VENERDÌ	27 MARZO	DALLA C ALLA D
SABATO MATTINA	28 MARZO	DALLA E ALLA K
LUNEDÌ	30 MARZO	DALLA L ALLA O
MARTEDÌ	31 MARZO	DALLA P ALLA R
MERCOLEDÌ	1 APRILE	DALLA S ALLA Z

#iorestoacasa



www.pensionati.cisl.it

PENSIONI MAGGIO/GIUGNO

MENSILITÀ DI MAGGIO

~~DAL 27 AL 30 APRILE~~

MENSILITÀ DI GIUGNO

~~DAL 26 AL 30 MAGGIO~~

A breve Posteitaliane definirà
il nuovo calendario delle convocazioni.

PENSIONI EMERGENZA CORONAVIRUS

Posteitaliane



Grazie a Poste Italiane
e all'Arma dei Carabinieri,
i Pensionati di età pari
o superiore ad anni 75
che non hanno già delegato
nessuno **POTRANNO RICEVERE**
LA PENSIONE A DOMICILIO

ANCORA PIÙ SICURI
#stiamoacasa

FNP **CISL**
PENSIONATI
www.pensionati.cisl.it

Per **INFORMAZIONI**
chiamare il numero

Numero Verde

800 556670


IL SERVIZIO VERRÀ EROGATO
PER L'INTERA DURATA
DELL'EMERGENZA COVID-19

QUALCHE CONSIGLIO.....



World Health
Organization

Gestire lo stress durante l'epidemia di Coronavirus



Durante una crisi è normale sentirsi tristi, stressati, confusi, spaventati o arrabbiati.

Parlare con persone di cui ti fidi può aiutare.
Chiama amici e familiari.


Se devi restare in casa, mantieni uno stile di vita salutare in termini di alimentazione, sonno, esercizio fisico e relazioni sociali, sia dirette con chi abita con te, che via telefono o internet con altri familiari e amici.



Non gestire le emozioni fumando, bevendo alcolici o facendo uso di altre sostanze.

Contatta un operatore sanitario o uno psicologo se ti senti sopraffatto. Informati su dove andare e come cercare aiuto in caso di problemi fisici o di salute mentale.

Mantieniti informato. Raccogli le informazioni necessarie per determinare con precisione il tuo eventuale livello di rischio e prendi le precauzioni necessarie. Cerca una fonte di informazioni affidabile, per esempio il sito internet dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute o dell'Assessorato della Salute.



Evita di preoccuparti e agitarti eccessivamente limitando il tempo passato a guardare o ascoltare notiziari che ti turbano.

Per gestire le emozioni durante l'epidemia, ricorri alle capacità che hai già usato in passato per superare momenti difficili.





A chi rivolgersi

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

- **Piemonte:**
 - **800 19 20 20** attivo 24 ore su 24
 - 800 333 444** attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Numero di pubblica utilità 1500

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.



MODULISTICA

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____
nato il ____/____/____ a _____ (____),
residente in _____ (____), via _____
e domiciliato in _____ (____), via _____
identificato a mezzo _____ nr. _____
rilasciato da _____ in data ____/____/____
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19** (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- che lo spostamento è iniziato da _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____ (indicare quale);**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____
(lavoro presso ...,
devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di
affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA/ DICHIARANO

A) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del predetto Regolamento² ed in particolare:

- a) di essere proprietario/i dell'immobile sito in _____ (prov. _____),
via _____, numero _____, edificio _____, scala _____, interno _____,
Categoria³ _____, adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969;
- b) di essere titolare/i del contratto di mutuo, identificato con numero _____, dell'importo erogato di euro⁴ _____, per l'acquisto dell'unità immobiliare di cui al precedente punto a), erogato da _____ il cui ammortamento è stato avviato da almeno un anno;

B) che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (barrare l'ipotesi di interesse):

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato⁵, con attualità dello stato di disoccupazione.

- In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa⁶;
- In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda la nota⁶).

Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione.

- Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota⁶).

Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.

A tal fin si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

²In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatori. In detta ipotesi tutti gli altri cointestatori sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca. Tale consenso si intende espresso con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i cointestatori e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca. Per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l'evento epidemiologico da COVID 19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone, il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto (cfr. Riquadro 1).

³L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

⁴L'importo non può essere superiore ad € 250.000,00.

⁵ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

⁶In caso dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre uno dei due documenti di seguito elencati:

- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

altresì DICHIARA/NO che per il mutuo di cui si richiede la sospensione:

1. non fruisce/fruiscono di agevolazioni pubbliche⁹;
2. non è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

CHIEDE/CHIEDONO

l'intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con conseguente sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo pari a _____ (massimo 18 mesi fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi).

Luogo e data,

- barrare nel caso in cui il mutuatario che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce l'evento) dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti per ragioni collegate all'emergenza COVID 19 (Vedi riquadro 1)¹⁰.

Firma/e del/dei richiedente/i

Firma dei garanti

Firma terzi datori di ipoteca

ATTENZIONE

Si prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In particolare si ricorda di apporre la firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non corrispondenti al documento d'identità saranno respinte.

⁹Tra le agevolazioni è ricompresa la garanzia del "Fondo prima casa" di cui all'art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

¹⁰La deroga alla sottoscrizione di eventuali cointestatari e terzi garanti è consentita qualora gli stessi non siano in grado di sottoscrivere il presente modulo in conseguenza dell'evento epidemiologico da COVID 19.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA in qualità di Gestore su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo stesso in forza di quanto disposto dall'art. 2, commi 475 e seguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

CONSAP S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), il cui nominativo è indicato sul sito istituzionale della Società, contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpdp@consap.it

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo, trasmesso da parte della banca/intermediario finanziario – Titolare del trattamento ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento delle rate del mutuo – saranno trattati da parte di CONSAP S.p.A. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento) esclusivamente al fine di consentire l'accesso da parte degli interessati al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 2, commi 475 e seguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., al DM 21 giugno 2010 n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37, al DL n. 9 del 2 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020 nonché al DM 25 marzo 2020.

La comunicazione dei dati personali è una decisione libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la conclusione dell'iter amministrativo ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici previsti dal Fondo, nonché per la successiva gestione del rapporto col beneficiario; sicché **la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l'impossibilità per Consap S.p.A. di svolgere le attività appena indicate.**

CONSAP S.p.A., tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali.

A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di Solidarietà da parte di CONSAP S.p.A. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi terzi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le autorità pubbliche di controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa in giudizio), per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità e comunque fino alla prescrizione dei diritti di tutte le diverse parti coinvolte.

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a: Consap S.p.A. – Servizio Fondi di Solidarietà – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) email: fondosospensionemutui@consap.it oppure rpdp@consap.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

Consenso al trattamento dei dati personali

(da compilare e sottoscrivere soltanto in caso di domanda fondata sul "riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento")

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome / Sumame

Nome / First name

presa visione dell'Informativa che precede, avendo compreso le finalità e le modalità di trattamento dei dati, con riferimento alle informazioni relative al proprio stato di salute che rivelano la sussistenza di un handicap grave o di uno stato di invalidità, specificandone natura e livello di gravità,

presta / nega il consenso al trattamento dei dati personali al fine di consentire la verifica da parte di Consap S.p.a. della sussistenza dei presupposti di legge, in termini di possesso dei requisiti personali previsti, per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e per l'erogazione del beneficio.

Luogo e data _____

Firma dell'interessato

RIQUADRO 1 - Solo qualora gli eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo di sospensione del mutuo in conseguenza dell'evento epidemiologico da COVID 19, il presente riquadro può essere sottoscritto esclusivamente dal richiedente/i per loro nome e conto.

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname *Nome / First name*

Codice Fiscale *[Fiscal Code]* | _____ | Sesso *[Gender]* -

Luogo di nascita *[Place of birth]* _____

Data di nascita *[Date of birth]* | ____/____/____

Residente in (indirizzo) *[Resident in (Address)]* _____

Città *[City]* _____ Comune *[Municipality]* _____ Provincia *[District]* |____|

Presta il proprio consenso alla sospensione del mutuo, di cui è intestatario terzo garante o terzo datore di ipoteca.

Luogo e data _____

Garante o terzo datore di ipoteca

Il mutuatario che sottoscrive il presente riquadro (colui che subisce l'evento) dichiara sotto la propria responsabilità che il cointestatario/i ed eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca, impossibilitato/i alla sottoscrizione della domanda, acconsente/ono alla sospensione

Firma del mutuatario

N.B.: in caso di più soggetti cointestatari o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo che non presentano richiesta di sospensione del mutuo, compilare un RIQUADRO 1 per ciascun soggetto.

RIQUADRO 2 - Da compilare a cura della banca		
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nel caso il mutuo abbia usufruito di precedenti sospensioni ex lege, indicare se il mutuo all'atto della presentazione dell'istanza risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi ¹¹ . Nel caso il mutuo non abbia fruito di sospensioni ex lege non compilare il campo;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Il mutuo è stato oggetto di operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	il ritardo nei pagamenti non è superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e non è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	il mutuo è stato oggetto di operazione di portabilità ai sensi dell'art. 120 quater del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga.
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	il mutuo non fruisce di agevolazioni pubbliche.

¹¹ Qualora abbia in essere una sospensione dell'ammortamento rilasciata autonomamente dalla banca, l'ammortamento è considerato regolare.

Via Tripoli 14
15121 ALESSANDRIA
tel. 0131-204703—fax 0131-204705
e_mail: fnp.alessandria.asti@cisl.it



Alessandria—Asti